



**COMUNE di ARIANO NEL POLESINE**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta IMU e TASI per l'anno 2014.-

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore 21:20 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
CHILLEMI GIOVANNI	P	VETRI TOMAS	P
TASCHINI VIRGINIA	P	CAMPACI GIOVANNI MARIO	P
MAURI CARMEN MARIA RITA	P	DENTALE EMILIANO	A
CASELLATO RINO	P	MANTOVANI MARINELLA	A
GIOLO GRETA	P	MODENA LAURA	A
DE AGOSTINI MICHELE	A	GIRARDI ORIANA	A
NONATO GILIO	P	SANTARATO MARA	A
MARANGONI ROSSANO	P	MERLI ANTONIO	A
CASSETTA MASSIMO	P		

Dei quali sono (P)resenti n° 10 e (A)ssenti n° 7.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Anostini Maura

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig Dott. Gerlando Gibilaro

Presiede la Sig.ra GIOLO DOTT.SSA GRETA nella sua veste di Presidente e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

CASSETTA MASSIMO

VETRI TOMAS

CAMPACI GIOVANNI MARIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*  
(75)

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».*

Rilevato che:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi

indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;*

Rilevato, altresì, che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) agli alloggi regolarmene assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.7.1977, n. 616 (alloggi sociali);
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
  - Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:
  - «15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.13, in data 22.04.14

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tributi, Personale in merito alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

- presenti n.10, votanti n.10 astenuti n.0, voti favorevoli n.10, voti contrari n.0

### DELIBERA

1. di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	9,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .....	4,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. ....	4,00
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate	4,00
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .....	9,60

- 2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .....	200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.....	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, Istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.....	200,00

3) di determinare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., le seguenti percentuali del tributo TASI a carico dell'occupante e del titolare del diritto reale sull'immobile:

OCCUPANTE	20%
TITOLARE DIRITTO REALE	80%

4) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	1,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	1,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .....	1,00
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società .....	1,00
6	Immobili locati .....	1,00

5) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (la previsione di detrazioni per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16):

- A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, è riconosciuta una detrazione pari a :
- Euro 0 (zero);
  - Euro 0 (zero) per ogni punto millesimale di aliquota stabilita dal comune;
- B. La detrazione di cui alla lettera A è elevata di Euro 0 (zero) euro limitatamente ai seguenti casi:
- a. nuclei famigliari con ISEE non superiore a €. 0 (zero)
  - b. nuclei famigliari con presenza di un soggetto con disabilità superiore al 0%;
- C. Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, all'occupante, tenuto a versare una quota della TASI, è riconosciuta una detrazione pari a :
- a. Euro 0 (zero);
  - b. Euro 0 (zero) per ogni punto millesimale di aliquota stabilita dal comune;

c. Euro. 0 (zero) per ogni Euro. 0 (zero) di base imponibile.

D. La detrazione di cui al punto C è elevata di Euro 0 (zero) euro limitatamente ai seguenti casi:

- a. nuclei famigliari con ISEE non superiore a €. 0 (zero);
- b. nuclei famigliari con presenza di un soggetto con disabilità superiore al 0 % (zero);

6) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU %	Aliquota TASI %	totale	% Massima 2014
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	9,60	1,00	10,60	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	4,00	1,00	5,00	6,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .....	4,00	1,00	5,00	6,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. ....	4,00	1,00	5,00	6,00
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale .....	/	1,00	1,00	1,00
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .....	9,60	1,00	10,60	10,60

7) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 180.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 156.005,57
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 11.627,29
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (Escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.)	€ 97.699,46
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (Escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.)	€ 41.310,00

8 di inviare la presente deliberazione in via telematica per l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.-

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10- contrari n. 0 - astenuti n.0 - di n. 10 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.-


Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to GRETA GIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERLANDO GIBILARO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 14-MAG-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GERLANDO GIBILARO

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16 MAG. 2014  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli  
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Dalla residenza comunale, li 16 MAG. 2014



IL MESSO COMUNALE  
F.to ANDREA FAZZINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento  
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

### ATTESTA E CERTIFICA

che la presente deliberazione è **diventa esecutiva** il 26 MAG. 2014 perchè decorsi 10 giorni  
dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale li, 26 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GERLANDO GIBILARO